

- Con misura di organizzazione del procedimento, richiedere alla Commissione di fornire la versione integrale dei seguenti documenti, cancellando, ove risulti necessario, i dati riservati di terzi che possono contenere:
  - a) Messaggio informale del 26 marzo 2013, in risposta alle lettere inviate il 22 febbraio e il 4 e 12 marzo 2013 (Álava);
  - b) «Informal message in reply to the submission of 7 November (Álava)», del 4 dicembre 2012;
- Annullare le decisioni della Commissione espresse nei suddetti documenti.
- In subordine, dichiarare la violazione dei Trattati, causata dal silenzio della Commissione, nonché ordinarle di rispondere alla richiesta della ricorrente, inoltrata tramite lettera del 31 luglio 2017, per permettere a quest'ultima, in quanto beneficiaria dell'aiuto in questione, di esercitare i diritti processuali ad essa conferiti dal diritto dell'Unione nell'ambito di un procedimento formale ai fini della valutazione della compatibilità dell'aiuto.
- Condannare la Commissione alle spese.

### Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso si chiede, in via principale, l'annullamento delle decisioni della Commissione che negano la compatibilità di determinati aiuti fiscali ricevuti dalla ricorrente sotto forma di credito di imposta del 45 % per determinati progetti di investimento, che sono state comunicate alle autorità fiscali spagnole, rappresentate dalla Diputación Foral de Álava, con lettere della Commissione intitolate «informal message» e «messaggio informale», datate 4 dicembre 2012 e 26 marzo 2013, cui la ricorrente ha avuto accesso nell'ambito di un procedimento nazionale.

In subordine, con il presente ricorso si chiede la dichiarazione della carenza della Commissione, ai sensi dell'articolo 265 TFUE, causata dal silenzio della convenuta a fronte della richiesta della ricorrente, del 31 luglio 2017, che invitava la Commissione a pronunciarsi sulla natura giuridica vincolante o meno dei suddetti «messaggi informali» e, eventualmente, ad accordare alla ricorrente la corrispondente procedura di audizione nel procedimento per invocare quanto ritenuto pertinente.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che le decisioni impugnate sono state adottate trascurando le garanzie minime proprie del procedimento
  - Al riguardo si rileva che la Commissione ha trascurato le garanzie minime proprie del procedimento, pronunciandosi nei messaggi informali circa l'incompatibilità di un aiuto di Stato, senza aver seguito la procedura di cui all'articolo 108, paragrafo 2 TFUE. Questa inosservanza della procedura comporta una violazione dei diritti fondamentali della ricorrente, così come sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 107, paragrafo 3, TFUE
  - Al riguardo si rileva che le decisioni impugnate considerano erroneamente l'aiuto incompatibile, data un'asserita mancanza dell'effetto di incentivazione.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 265 TFUE
  - Al riguardo si rileva che la mancata risposta della Commissione alla richiesta della ricorrente di pronunciarsi sulla natura giuridica (vincolante o meno) dei «messaggi informali» e, eventualmente, di accordarle la corrispondente procedura di audizione nel procedimento, ha comportato una violazione dei Trattati a danno della ricorrente.

---

### Ricorso proposto il 28 novembre 2017 — Autostrada Wielkopolska/Commissione

(Causa T-778/17)

(2018/C 032/56)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

Ricorrente: Autostrada Wielkopolska (Poznań, Polonia) (rappresentanti: O. Geiss e D. Tayar, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

## Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione del 25 agosto 2017 nel procedimento SA.35356 (2013/C) (ex 2013/NN, ex 2012/N) relativa all'aiuto di Stato concesso dalla Polonia alla compagnia Autostrada Wielkopolska S.A.; e
- condannare la Commissione alle spese.

## Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in una violazione dei diritti di partecipazione della ricorrente, in particolare il diritto di essere sentita prima dell'adozione della decisione impugnata;
  - la Commissione non ha concesso alla ricorrente un'adeguata possibilità di prendere posizione in merito agli elementi di prova forniti dallo Stato;
  - la Commissione ha privato la ricorrente del suo diritto di presentare osservazioni riguardo a determinati documenti e conclusioni essenziali sulla base delle quali la Commissione ha adottato la decisione impugnata;
  - la possibilità che tali omissioni abbiano inciso sull'esito del procedimento di cui trattasi non può essere esclusa.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto e di fatto applicando un criterio errato per stabilire se gli elementi costitutivi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE fossero soddisfatti e applicando detto criterio (errato) in violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
  - la conclusione della Commissione secondo cui sussisteva un vantaggio ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE si basa esclusivamente sul «criterio di comparazione punto a punto»;
  - la Commissione ha effettuato la valutazione secondo il criterio dell'investitore privato dopo aver già deciso che sussisteva un vantaggio ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE;
  - il «criterio di comparazione punto a punto» della Commissione è errato in diritto;
  - la Commissione è incorsa in errori manifesti di valutazione quando ha eseguito la sua valutazione secondo il «criterio di comparazione punto a punto», in particolare per il fatto di non aver tenuto conto delle informazioni pertinenti di cui disponeva al momento dell'adozione della decisione impugnata.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in errori manifesti di fatto e di diritto nella misura in cui non ha applicato il criterio dell'investitore privato in linea con la giurisprudenza in materia e non ha fornito una motivazione adeguata, violando pertanto l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE;
  - la Commissione non ha applicato il criterio dell'investitore privato come elemento integrante della sua valutazione ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE in violazione della giurisprudenza pertinente;
  - la Commissione non ha tenuto conto delle informazioni pertinenti disponibili al momento dell'adozione della decisione impugnata e che un proprietario privato normalmente prudente e diligente, in una situazione la più analoga possibile a quella dello Stato, non avrebbe ignorato a priori;
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la constatazione della Commissione in merito all'incompatibilità dell'aiuto è basata su errate conclusioni ed è viziata da contraddizioni interne;
  - la Commissione è incorsa in un errore di fatto concludendo che solo gli investitori hanno beneficiato dei fondi statali.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in manifesti errori di fatto e di diritto nel calcolare l'importo dell'aiuto di Stato, avendo omesso di effettuare la propria valutazione e di fornire una motivazione adeguata;
  - la conclusione della Commissione relativa a una sovracompenrazione nel corso del periodo tra settembre 2005 e ottobre 2007 risulta essere viziata da errori sostanziali di valutazione;

- la Commissione non ha tenuto conto delle informazioni pertinenti che erano disponibili al momento della decisione impugnata.

---

**Ricorso proposto il 4 dicembre 2017 — Strabag Belgium / Parlamento**

(Causa T-784/17)

(2018/C 032/57)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* Strabag Belgium (Anversa, Belgio) (rappresentanti: M. Schoups, K. Lemmens e M. Lahbib, avvocati)

*Convenuto:* Parlamento europeo

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare la presente domanda di annullamento ricevibile e fondata;

di conseguenza,

- pronunciare l'annullamento (i) della decisione di data ignota del Parlamento europeo di escludere l'offerta della Strabag Belgium riguardante l'appalto avente ad oggetto un contratto quadro di lavori d'appalto generale per gli edifici del Parlamento europeo (Gara d'appalto n. 06/D20/2017/M036) a Bruxelles, decisione notificata con lettera del 24 novembre 2017 nonché (ii) della decisione di data ignota del Parlamento europeo di aggiudicare l'appalto avente ad oggetto un contratto quadro di lavori d'appalto generale per gli edifici del Parlamento europeo a Bruxelles (Gara d'appalto n. 06/D20/2017/M036) a cinque offerenti diversi dalla Strabag Belgium, nonché
- accogliere la domanda della Strabag Belgium di produzione dei seguenti documenti:
  - documenti del fascicolo relativo alla gara nei quali i contatti che hanno avuto luogo tra il Parlamento e gli offerenti in merito alla questione dei prezzi anormali sono stati segnalati conformemente all'articolo 160, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/2462 della Commissione del 30 ottobre 2015, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
  - decisione di aggiudicazione dell'appalto a cinque altri offerenti e della mancata selezione dell'offerta della Strabag Belgium di data ignota;
  - relazione sull'analisi delle offerte;
- condannare il Parlamento europeo all'integralità delle spese di giudizio, compreso il rimborso per assistenza legale.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo unico vertente sulla violazione:

- (i) dell'articolo 110, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU 2012, L 298, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE, Euratom) n. 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 ottobre 2015 (GU 2015, L 286, pag. 1), il quale prevede che alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti i criteri di aggiudicazione, compresa l'offerta economicamente più vantaggiosa;